

Contraente:

Polizza n°:

Intermediario che entra in contatto con il cliente:	Intermediario per il quale è svolta l'attività:
Cognome e nome - iscrizione RUI <input type="text"/>	GALLERY BROKER SRLS N°RUI B000612637 DEL 29 ottobre 2018 Sezione RUI: B
Sezione RUI: () B () E Qualifica: Collaboratori degli intermediari	
Eventuale società in E: N° e data iscr. RUI: _____ del _____	
Sede legale: Via F. Argelati,10 - Milano Recapito telefonico: 020287178154 Indirizzo email: info@gallerybroker.it Pec : gallerybroker@pec.it Sito internet : www.gallerybroker.it	

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA CONSEGNA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

(Art. 56, comma 8, Regolamento IVASS 40/2018)

Il Sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del documento:

<input type="checkbox"/> “Allegato 3 – Informativa sul distributore”
<input type="checkbox"/> “Allegato 4 – informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP”
<input type="checkbox"/> “Allegato 4 - ter – Elenco delle regole di comportamento del distributore”
<input type="checkbox"/> Allegato 1 - Denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari
<input type="checkbox"/> Allegato 3 e 4 Broker grossista

Con riguardo al contratto proposto, l'intermediario:

x Fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente.

L'onorario corrisposto direttamente dal cliente è di euro:

Luogo e data

Firma del contraente

Broker di assicurazioni

GALLERY BROKER SRLS

N° RUI B000612637 DEL 29 ottobre 2018

Denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari

Lettere di incarico dirette		
Accordo con agenzia di assicurazione sottoscritto o ratificato dall'impresa o mandato diretto		
(*)	Denominazione sociale dell'impresa	Livelli provvigionali
	ADRIATIC OSIGURANJE D.D.	12%
	Metlife Europa d.a.c.	14% - 35%
	ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG	16%
	GENERTEL S.p.A. (I contratti sono emessi in collaborazione con Della Porta Broker srl con sede legale alla Via Fucilari,9 di Nocera Inferiore - RUI B000524800	9%
	EUROP ASSISTANCE S.p.A	10% - 30%
	ALLIANZ DIRECT S.p.A.	13%
	REALE MUTUA – AG.NAPOLI OVEST	4% - 16%
	Underwriting Agency srl	14% - 20%
	PRIMA ASSICURAZIONI S.p.A.	8% - 20%

In tali casi, il pagamento dei premi ai sensi dell'art. 118 del Codice ha effetto liberatorio.

Collaborazione orizzontale con broker			
ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221			
(*)	Denominazione sociale	Sede legale	Iscrizione RUI
	Assibroker Italia	Via S.Aspreno,13 Napoli	B000514498
	Assimedici Srl	V.le di Porta Vercellina 20 - MI	B000514498
	Della Porta Broker srl	Via Fucilari,9 Nocera Inf. (Sa)	B000524800
	Regina Broker S.r.l	Via Ceccardi,4/20 16121 GE	B000542598
	Suncore Broker S.r.l	Via Pr. Confalone,3 MI	B000569591
	PLURIMA S.r.l.	Via S.Corleo,11 Palermo	B000587008
	BSA S.r.l	Circumv.Clodia,36/b Roma	B000298444
	COMPARASEMPLICE BROKER S.r.l.	Via Righi,27 Novara	B000576481
	VLV BROKER S.r.l.	P.zza Cattaneo, 11 - 80048 S.Anastasia (NA)	B000661735

Ruolo svolto: broker grossista

Per conoscere le imprese con le quali il broker grossista ha rapporti d'affari, la misura delle provvigioni percepite (ai sensi del Regolamento ISVAP n.23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art.131 del Codice) e l'informativa sull'effetto liberatorio del pagamento dei premi ai sensi dell'art. 118 del Codice si rimanda all'informativa del broker grossista.

Collaborazione orizzontale con agenzie di assicurazione

ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221

(*)	Denominazione agenzia Sede legale /N° RUI	Denominazione sociale impresa	Livelli provvigionali
	DA.RE. ag.Allianz/Zurich	Via Vittorio Colonna,30 - Napoli	4% - 20%
	CA.FA. SAS A000244804	Via Fucilari,9 Noc.Inf. (Sa)	5% - 20%
	INSURTECH MGA S.r.l A000607535	Via Milanofiori,4 Assago (MI)	15% - 20%
	MULTILIFE A000109652	Piazza Walther,8 Bolzano	0% - 8%
	CATTOLICA REGGIA CE A000109652	Via Roma,7 Caserta	4% - 15%

Ruolo svolto: intermediario emittente.

Per tali collaborazioni, il pagamento dei premi ai sensi dell'art. 118 del Codice non ha effetto liberatorio

(*) gli intermediari che sono stati coinvolti nel processo distributivo nella singola polizza sono identificati con un asterisco.

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Allegato 3

(Art. 56 Regolamento IVASS 40/18)

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Intermediario che entra in contatto con il cliente:	Intermediario per il quale è svolta l'attività:
Cognome e nome - iscrizione RUI <input type="text"/>	GALLERY BROKER SRLS N°RUI B000612637 DEL 29 ottobre 2018 Sezione RUI: B
Sezione RUI: () B () E Qualifica: Collaboratori degli intermediari	
Eventuale società in E: N°e data iscr. RUI: _____ del _____	
Sede legale: Via F. Argelati,10 - Milano Recapito telefonico: 020287178154 Indirizzo email: info@gallerybroker.it Pec : gallerybroker@pec.it Sito internet : www.gallerybroker.it	
Istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta: IVASS	

Sezione II – Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

- a. Sono stati messi a disposizione nei locali del distributore oppure pubblicato sul proprio sito internet i seguenti elenchi:
1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico (allegato 1); in caso di collaboratore iscritto in sezione E, sono indicati i rapporti dell'intermediario principale con il quale collabora.
 2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Reg. IVASS n. 40/2018.
- b. è possibile richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1 nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a. Gli intermediari ivi indicati non detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione.
- b. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle eventuali società di intermediazione ivi indicate.

Sezione IV – Informazione sugli strumenti di tutela del contraente

- a. L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b. Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare per iscritto all'intermediario (utilizzando i riferimenti indicati nella sezione I) o all'impresa preponente (secondo le modalità ed i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo). Nel caso in cui il reclamo abbia esito insoddisfacente o

in caso di assenza di riscontro entro i termini di legge, il contraente ha la facoltà di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

- c. Il contraente ha la facoltà di avvalersi di eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.
- d. Gli assicurati possono rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione istituito presso la Consap, Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, Via Yser, 14 – 00198 Roma / numero telefonico: 06.85796538 e-mail: fondobrokers@consap.it, per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia risarcito dall'intermediario stesso o non sia indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE *Allegato 3*

DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP *(Art. 56 Regolamento IVASS 40/18)*

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Intermediario che entra in contatto con il cliente:	Intermediario per il quale è svolta l'attività:
Cognome e nome - iscrizione RUI <input type="text"/>	GALLERY BROKER SRLS N°RUI B000612637 DEL 29 ottobre 2018
Sezione RUI: () B () E	Sezione RUI: B
Qualifica: Collaboratori degli intermediari	
Eventuale società in E: N° e data iscr. RUI: _____ del _____	

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione

- a. si dichiara che l'intermediario agisce su incarico del cliente.
- b. ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221, il contratto viene distribuito in collaborazione con l'intermediario identificato nella tabella in allegato 1.

Sezione II – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto, l'intermediario:

Fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata;Indicazione delle attività prestate nell'ambito della consulenza, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese:

_____;

Fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente, qualora indicato nell'allegato 1 "Dichiarazione avvenuta consegna informativa precontrattuale";

Distribuisce in modo esclusivo i contratti delle seguenti imprese di assicurazione:

_____;

▪ Distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione;

Fornisce le seguenti altre informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art.119-bis, comma 7 del Codice:

_____;

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

a. natura del compenso (sono indicate più opzioni in caso di combinazione delle diverse tipologie):

- Commissione inclusa nel premio assicurativo

L'onorario corrisposto direttamente dal cliente, nonché l'importo del compenso o, se non disponibile, il metodo per calcolarlo, è indicato, ove previsto, nell'allegato 1 "Dichiarazione avvenuta consegna informativa precontrattuale".

Altro tipo di compenso (compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata):

b. nel caso di polizza RC Auto, la misura delle provvigioni percepite (ai sensi del Regolamento ISVAP n.23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art.131 del Codice) è indicata in tabella allegata (Allegato 1).

Nota bene

I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio globale, comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, relativo alla Garanzia Responsabilità Civile Auto e Natanti e calcolati ipotizzando l'applicazione dei Tributi Erariali con un'aliquota pari al 12,50%. Le modifiche delle imposte sull'assicurazione RC Auto, praticabile dalle province a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011 (c.d. "federalismo fiscale"), possono determinare la variazione del valore percentuale delle provvigioni di cui sopra. In ogni caso nei documenti contrattuali verrà indicata la provvigione effettivamente percepita.

c. nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui alle lettere a. e b. è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

Sezione IV – Informazione sul pagamento dei premi

a. Con riferimento al pagamento dei premi:

i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

è stata stipulata dall'intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con il minimo previsto dalla Normativa Europea.

b. Con riferimento alle modalità di pagamento, sono ammessi i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche in forma online, che abbiamo quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta/00 euro annui per ciascun contratto.

c. Si comunica al contraente che il pagamento dei premi all'intermediario o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice se espressamente indicato nella tabella in allegato 1 relativo all'intermediario.

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE**Allegato 4-ter**

(Art. 56 Regolamento IVASS 40/18)

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche oppure pubblicarlo sul proprio sito internet ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

GALLERY BROKER SRLS**N°RUI B000612637 DEL 29 ottobre 2018****Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi**

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente.
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito.
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto.
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza.
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.